

STATUTO

ASSOCIAZIONE GENITORI DELL'ISTITUTO SCOLASTICO

SUORE SACRAMENTINE DI BERGAMO A.P.S.

Art.1 – Denominazione e sede

1.1 È costituita, nel rispetto delle disposizioni previste dal codice Civile e ai sensi del d.lgs. 117/2017 l'Associazione non riconosciuta di Promozione Sociale, denominata

“ASSOCIAZIONE GENITORI DELL'ISTITUTO SCOLASTICO

SUORE SACRAMENTINE DI BERGAMO A.P.S.”

di seguito denominata Associazione.

1.2 L'Associazione ha sede in Bergamo, via S. Antonino n.8 ed ha facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie; L'Organo di Amministrazione è delegato a trasferire, se necessario, la sede legale dell'Associazione senza che ciò costituisca modifica statutaria.

Art.2 – Finalità e durata

2.1 L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale. Essa persegue finalità di sostegno degli alunni, della comunità scolastica e delle loro famiglie. In particolare l'Associazione si propone di:

- individuare ed approfondire quanto concerne il bene e l'interesse dei figli sotto il profilo fisico, psicologico, sociale, educativo ed etico;
- sostenere la responsabilità educativa dei genitori nei confronti della scuola e dei problemi posti dai mass media e dall'ambiente sociale nel quale vivono i loro figli, per individuare le modalità di presenza ed i settori di intervento;
- fornire aiuto e consulenza ai genitori per il migliore sviluppo della loro personalità e di quella dei figli;
- fornire sostegno nello sviluppo e nella formazione della persona e tutela e promozione dei diritti civili dei genitori

2.2 L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici che privati con finalità similari, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.

2.3 L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.

2.4 L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art.3 - Attività

3.1 L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1, d.lgs. 117/2017:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

3.2 In particolare l'Associazione si propone di:

- promuovere attività integrative all'offerta formativa della scuola;
- contribuire al miglior compimento dell'opera degli educatori (genitori, insegnanti, operatori ecc.), promuovendo a tal fine corsi di formazione, incontri, servizi ed ogni altra iniziativa atta allo scopo;
- stimolare la costituzione di tutti quegli organismi attraverso i quali può realizzarsi la partecipazione della famiglia alla vita della scuola;
- intervenire presso le autorità competenti per proporre soluzioni più idonee riguardanti le problematiche educative e familiari;
- promuovere iniziative, eventi culturali e di aggregazione, attività, incontri, confronti e dibattiti con tutti coloro, persone ed organismi che possono contribuire al completamento dell'opera educativa, nell'ambito del POF;
- acquistare materiale di vario genere per le attività degli studenti

3.3 Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3.4 L'Associazione può esercitare attività diverse, ai sensi dell'art. 6, d.lgs. 117/2017 a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

3.5 L'Associazione Genitori per il raggiungimento dei suoi fini potrà avvalersi di diversi strumenti quali: convegni, seminari, conferenze, workshop, proiezione film, presentazione di libri, documentari, concerti, lezioni personalizzate per singoli fruitori, corsi di aggiornamento, stage, pubblicazione di atti di convegni, brochure di corsi, volantini di diffusione delle iniziative. Per l'attuazione delle proprie finalità, l'associazione potrà avere rapporti con consulenti ed ogni altro esperto e personale specializzato anche estraneo all'associazione.

Art.4 - Ammissione dei soci

4.1 Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alla finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti.

4.2 Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'organizzazione.

4.3 L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. Le domande di ammissione a socio per i minorenni dovranno essere presentate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda per il minore risponde verso l'Associazione per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

4.4 All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dall'Organo di Amministrazione ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

4.5 Avverso il diniego motivato di iscrizione all'Associazione espresso dal consiglio, il richiedente può ricorrere al Collegio Arbitrale, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull'argomento entro 60 giorni. La decisione è inappellabile.

4.6 Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

Art.5 - Diritti e doveri dei soci.

5.1 Tutti i soci hanno diritto di voto.

5.2 Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

5.3 Il socio non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'Associazione prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

5.4 L'Associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

5.5 Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art.6 - Recesso ed esclusione del socio.

6.1 Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.

6.2 Il socio può essere escluso dall'associazione nei seguenti casi:

- a) morosità protrattasi per 3 mesi dal termine di versamento richiesto,
- b) gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

6.3 I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Art.7 - Gli organi sociali

7.1 Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo di Amministrazione;
- il Presidente.

Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia, obbligatoriamente qualora superate le soglie di cui agli artt. 30 e 31, d.lgs. 117/2017:

- Organo di controllo e di Revisione Legale;
- Il Collegio Arbitrale.

7.2 Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art.8 - L'Assemblea

8.1 L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione.

8.2 Hanno diritto a partecipare alle assemblee tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione.

8.3 Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto. Sono ammessi fino a tre voti di delega.

8.4 L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci

8.5 L'assemblea può essere convocata:

- Per decisione dell'Organo di Amministrazione;
- Su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un decimo dei soci in regola con il pagamento delle quote associative, indicandone il motivo.

8.6 La convocazione avviene mediante:

- a) avviso scritto da inviare con lettera semplice/ fax/ e-mail/ telegramma o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- b) avviso affisso nei locali della Sede oltre che sul sito internet, almeno 10 giorni prima.

L'avviso di convocazione deve contenere ben visibile il giorno, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

8.7 L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri dell'Organo di Amministrazione.

8.8 L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

8.9 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà più uno degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, che non può avvenire lo stesso giorno della prima, qualunque sia il numero dei presenti.

8.10 Spetta alla competenza dell'assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni:

- a) approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata dalla maggioranza dei presenti;
- b) scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo, col voto favorevole di 3/4 dei soci.

8.11 Spetta alla competenza dell'Assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni:

- Approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
- Approvare l'importo della quota associativa;
- Proporre iniziative;
- Approvare le linee programmatiche;
- Fissa il numero dei componenti l'Organo di Amministrazione;
- Eleggere il Presidente;
- Eleggere i membri dell'Organo di Amministrazione;
- Deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale, posto all'ordine del giorno.

8.12 L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

8.13 Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'Associazione.

8.14 Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.

8.15 L'assemblea si esprime normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente dell'assemblea e per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto.

8.16 L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Art.9 – L'Organo di Amministrazione

9.1 L'Associazione è amministrata da un Organo di Amministrazione eletto dall'assemblea e composto da 3 a 13 membri, ivi compreso il Presidente.

9.2 Tutto l'Organo di Amministrazione deve essere composto da soci.

9.3 L'Organo di Amministrazione rimane in carica 3 esercizi e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche; tale assemblea ordinaria elettiva dovrà essere convocata all'avvio del nuovo anno scolastico entro 30 giorni dalle nomine dei rappresentanti di classe da parte dell'Istituto Comprensivo.

9.4 I membri dell'Organo di Amministrazione decadranno qualora non saranno presenti per tre riunioni consecutive, salvo giustificazione approvata dal consiglio.

9.5 L'Organo di Amministrazione dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

9.6 Alle riunioni partecipano tutti i membri dell'Organo di Amministrazione. Il segretario stila le relazioni dei vari incontri: le stesse saranno raccolte in un apposito registro. In assenza del medesimo, le funzioni saranno svolte da un membro dell'Organo designato dal Presidente.

9.7 Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal vice Presidente.

9.8 All'Organo di Amministrazione competono le seguenti funzioni:

- deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le proposte dell'assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
- approvare le linee programmatiche;
- la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- le decisioni inerenti alle spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;

- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- le decisioni inerenti alla direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- la facoltà di nominare, tra i soci esterni all'Organo di Amministrazione, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dall'Organo stesso;
- la redazione delle proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- delibera il cambio della sede legale e ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente dell'Organo di Amministrazione;
- deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci;
- tenere rapporti costanti con gli Organi Collegiali delle scuole, con gli Enti Locali e con le varie Istituzioni del territorio.
- valutare l'importo della quota associativa annuale da sottoporre ad approvazione dell'assemblea;
- redigere l'eventuale regolamento interno.

9.9 Al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/17, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte dell'Organo di Amministrazione e la seguente approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

9.10 Nell'ambito dell'Organo di Amministrazione sono previste almeno le seguenti figure:

- 1) il Presidente,
- 2) il Vicepresidente,
- 3) il Segretario,
- 4) il Tesoriere/Amministratore.

9.11 Per poter esser eletti a membri dell'Organo di Amministrazione i soci devono aver almeno un figlio iscritto e frequentante uno dei plessi dell'Istituto o aver avuto figli iscritti all'Istituto sino a due anni prima dell'assemblea che procede al rinnovo delle cariche.

9.12 Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'Associazione.

9.13 L'Organo di Amministrazione delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

9.14 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art.10 – Presidente

10.1 Il Presidente dirige e ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

10.2 Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione; ad esso spetta, insieme all'amministratore cui è demandato il compito di tesoreria, la predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo.

10.3 Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce, per i terzi, prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.

10.4 Il Presidente nei casi di urgenza, può esercitare i poteri dell'Organo di Amministrazione salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

10.5 Il Presidente è eletto dall'Assemblea e dura in carica tre anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche e può essere rieletto. Il Presidente è eletto per un mandato di tre anni e può candidarsi per diversi e successivi mandati. In caso di impedimento grave, tale giudicato dall'Organo di Amministrazione, il Presidente resta in carica per il disbrigo degli affari ordinari e provvede entro 60 giorni a convocare l'assemblea ordinaria per il rinnovo di tutte le cariche associative.

Art. 11 – Vicepresidente, Segretario, Tesoriere/Amministratore

11.1 Il Vice Presidente agisce in stretta collaborazione con il Presidente e sostituisce quest'ultimo in caso di sua assenza o, su delega dello stesso, in caso di suo temporaneo impedimento.

11.2 Il Segretario provvede alla stesura dei verbali delle riunioni dell'Organo di Amministrazione in apposito libro, cura la tenuta degli atti e dei libri sociali, tiene il protocollo della corrispondenza in arrivo ed in partenza.

11.3 Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri dell'Organo di Amministrazione, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.

Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dall'Organo di Amministrazione. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità.

11.4 Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

11.5 Il Vicepresidente, il Tesoriere/Amministratore e il segretario sono eletti all'interno dell'Organo di Amministrazione stesso tra i componenti che vi entrano a far parte e durano in carica tre anni (come l'Organo di Amministrazione) e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche.

Art.12 – Organo di Controllo e di Revisione Legale

12.1 L'Assemblea può eleggere un Organo di Controllo e di Revisione Legale costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori

Contabili. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

12.2 L'Organo di Controllo:

- elegge tra i suoi componenti il Presidente;
- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
- può partecipare alle riunioni dell'Organo di Amministrazione
- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro del Revisori dei Conti.

Art.13 - Collegio Arbitrale

13.1 L'Assemblea può eleggere un Collegio Arbitrale costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

13.2 Il Collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Art.14 – Patrimonio dell'Associazione

14.1 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

14.2 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- b) fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) erogazioni, donazioni e lasciti.

14.3 L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal direttivo e ratificata dall'assemblea;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

14.4 Ai sensi degli artt. 13 e 87, d.lgs.117/2017, l'Associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione. L'Associazione è tenuta a redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Art.15 Diritti dei soci al patrimonio sociale

15.1 L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione. È comunque facoltà degli aderenti effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali. I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione annuale, e sono comunque a fondo perduto.

Art.16 - Rendiconto economico finanziario

16.1 L'esercizio sociale va dal 01° settembre al 31 agosto di ogni anno.

16.2 Il rendiconto economico finanziario predisposto dall'Organo di Amministrazione, viene depositato presso la sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

16.3 L'assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

16.4 L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

16.5 È in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

Art.17 – Libri sociali obbligatori

17.1 L'Associazione deve tenere i libri sociali di cui all'art. 15 del D.lgs. 117/2017:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo (qualora previsto);
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono qualora previsti.

17.2 Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera dell'Organo di Amministrazione.

Art.18 – Volontari

18.1 I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

18.2 L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

18.3 L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

18.4 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

18.5 Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

18.6 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione

Art.19 - Modifiche dello statuto

19.1 Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'assemblea dall'Organo di Amministrazione o almeno da un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art.20 - Scioglimento

20.1 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

20.2 L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

20.3 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art.21 – Rinvio a leggi

21.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento al d.lgs. 117/2017, alle norme del Codice Civile e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.